Sintesi C-590/21 - 1

Causa C-590/21

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Data di deposito:

23 settembre 2021

Giudice del rinvio:

Areios Pagos (Corte di Cassazione, Grecia)

Data della decisione di rinvio:

25 giugno 2021

Ricorrenti:

Charles Taylor Adjusting

FD

Resistenti:

Starlight Shipping Company

Overseas Marine Enterprises INC

Oggetto del procedimento principale

Domanda diretta al riconoscimento e alla dichiarazione di esecutività di una decisione giudiziaria straniera e di ordinanze straniere che impediscono e ostacolano la concessione di tutela giurisdizionale da parte di un giudice di un altro Stato membro o l'avvio di procedimenti già avviati in quest'ultimo - Definizione di ordine pubblico ai sensi degli articoli 34, punto 1, e 45, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Articolo 267 TFUE, interpretazione del regolamento n. 44/2001

Questioni pregiudiziali

- Se l'espressione "manifesto contrasto con l'ordine pubblico dell'Unione" e, I) per estensione, con l'ordine pubblico nazionale, che costituisce motivo di diniego del riconoscimento e della dichiarazione di esecutività ai sensi degli articoli 34 punto 1 e 45, paragrafo 1 del regolamento n. 44/2001, debba essere intesa nel senso che riguarda, oltre alle esplicite anti-suit injunctions, che vietano l'avvio e la prosecuzione di procedimenti dinanzi a un giudice di un altro Stato membro, anche decisioni o ordinanze emesse da giudici di Stati membri le quali: i) impediscono e ostacolano il ricorrente con riguardo alla concessione della tutela giurisdizionale da parte di un giudice di un altro Stato membro o nella prosecuzione di procedimenti, già pendenti dinanzi ad esso, e ii) ciò costituisca pertanto un'ingerenza nella competenza di un giudice di un altro Stato membro a conoscere di una determinata controversia, già pendente dinanzi ad esso e di cui è già investito e che è riconosciuta compatibile con l'ordine pubblico dell'Unione. Più in particolare, se sia in contrasto con l'ordine pubblico dell'Unione, ai sensi degli articoli 34, punto 1 e 45, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, il riconoscimento e/o la dichiarazione di esecutività di una decisione o di un'ordinanza di un giudice di uno Stato membro che concede un risarcimento pecuniario provvisorio e anticipato ai richiedenti il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività per i costi e le spese derivanti dalla proposizione dell'azione giudiziaria o dalla prosecuzione di un procedimento dinanzi al giudice di un altro Stato membro, per il fatto che: a) in seguito all'esame di tale azione, la causa sia coperta da un accordo di transazione, regolarmente stabilito e confermato da un giudice dello Stato membro che emette la decisione (o) e un'ordinanza e b) il giudice dell'altro Stato membro adito dal resistente con nuova azione sia privo di competenza in virtù di una clausola attributiva di competenza esclusiva.
- In caso di risposta negativa alla prima questione, se la contrarietà manifesta II) e diretta all'ordine pubblico nazionale - conformemente alle citate concezioni fondamentali culturali e giuridiche, adottate nel paese, e alle norme fondamentali del diritto greco, che riguardano il nucleo stesso del diritto alla tutela giurisdizionale (articolo 8 e articolo 20 della Costituzione ellenica, articolo 33 del codice civile greco e il principio della tutela di tale diritto, come precisato dagli articoli 176 e 173 paragrafi da 1 a 3, 185, 205, 191 del codice di procedura civile greco, citato al numero 6 dei motivi) nonché dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sicché sia possibile, in tal caso, disapplicare il diritto dell'Unione relativo alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie, e il mancato riconoscimento a causa di tale ostacolo sia compatibile con le concezioni che assimilano e promuovono la prospettiva europea costituisca, secondo l'articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, nel senso in cui deve essere interpretato dalla CGUE, un motivo per impedire il riconoscimento e l'esecuzione in Grecia della decisione e delle ordinanze di cui sopra (sub I), emesse da giudici di un altro Stato membro (Regno Unito).

Pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e giurisprudenza della Corte

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»): articolo 47.

Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pagina 1): in particolare articolo 34, punto 1, e articolo 45.

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pagina 1): articoli 66, 80 e 81.

Sentenze della Corte del 13 ottobre 2011, Prism Investments (C-139/10, EU:C:2011:653); del 28 marzo 2000, Krombach (C-7/98, EU:C:2000:164); dell'11 maggio 2000, Renault (C-38/98, EU:C:2000:225); del 23 ottobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines (C-302/13, EU:C:2014:2319, punto 45); del 28 aprile 2009, Apostolidis (C-420/07, EU:C:2009:271, punto 55); del 9 dicembre 2003, Gasser (C-116/02, EU:C:2003:657, punti 48 e 72); del 27 aprile 2004, Turner (C-159/02, EU:C:2004:228); del 27 giugno 1991, Overseas Union Insurance ecc. (C- 351/89, EU:C:1991:279, punti 23 e24); e del 10 febbraio 2009, Allianz e Generali Assicurazioni Generali (C- 185/07, EU:C:2009:69).

Disposizioni pertinenti di diritto internazionale

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU): articolo 6, paragrafo 1.

Disposizioni pertinenti di diritto nazionali

Costituzione della Repubblica ellenica: articoli 8 e 20.

Codice civile (c.c.): articolo 33.

Codice di procedura civile (c.p.c.): articolo 176, articolo 173, paragrafi da 1 a 3, articoli 185, 205 e 191.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

La prima resistente Starlight Shipping Company (in prosieguo: la «Starlight») era, inter alia, la proprietaria della nave, mentre la seconda, Overseas Marine Enterprises (in prosieguo: l'«OME»), era il gestore di una nave che è affondata e è andata perduta con il suo carico a seguito di un incidente marittimo il 3 maggio 2006.

- Tale nave era, al momento della sua perdita, assicurata da parte di tre assicuratori. Tenuto conto del rifiuto iniziale degli assicuratori di pagare l'indennità di assicurazione, la Starlight proponeva un ricorso dinanzi ai giudici inglesi nei confronti dei primi due assicuratori e promuoveva giudizio arbitrale nei confronti del terzo assicuratore al fine di ottenere il pagamento del risarcimento assicurativo.
- Mentre i procedimenti in questione erano pendenti, sono stati conclusi accordi di transazione tra le resistenti e i tre assicuratori della nave (Settlement Agreements). Tali accordi hanno posto fine ai procedimenti pendenti e gli assicuratori convenivano di versare l'indennità di assicurazione prevista dalle polizze di assicurazione quale pagamento integrale di tutti i crediti relativi alla perdita della nave. Gli accordi di transazione sono stati portati a conoscenza di un giudice inglese e sono stati ratificati da quest'ultimo il 14 dicembre 2007 e il 7 gennaio 2008.
- Successivamente, le resistenti, nonché gli altri proprietari della nave, proponevano dinanzi al Polymeles Protodikeio Peiraios (Tribunale di primo grado del Pireo, Grecia) ricorsi diretti anch'essi contro i ricorrenti. Tali ricorsi erano fondati adesso su un fatto illecito e miravano ad ottenere un compenso per i danni positivi e un risarcimento pecuniario per i danni morali asseritamente subiti a causa di tale illecito.
- In particolare, le resistenti facevano valere che, durante il procedimento dinanzi ai giudici inglesi e per la durata del rifiuto degli assicuratori di versare l'indennità di assicurazione, i preposti e i rappresentanti degli assicuratori, tra cui i ricorrenti Charles Taylor adjusting Limited (che agiva in qualità di società di consulenza legale e tecnica), e FD (che agiva quale persona fisica-direttore di quest'ultima all'epoca dei fatti), commissionati dagli assicuratori della nave per la loro difesa contro le pretese della prima resistente, divulgavano a terzi affermazioni false e infamanti che hanno arrecato pregiudizio alla credibilità e l'autorevolezza delle resistenti.
- È in questo contesto che venivano presentati dinanzi ai giudici inglesi ricorsi proposti dagli assicuratori e dai loro preposti o rappresentanti (tra cui i ricorrenti), i quali erano resistenti nei ricorsi dinanzi al Polymeles Protodikeio Peiraios (Tribunale di primo grado del Pireo). Con tali ricorsi essi miravano a far dichiarare che le azioni proposte in Grecia violavano gli accordi di transazione e presentavano domande intese al risarcimento danni.
- Sui tali ricorsi giurisdizionali e impugnazioni sono state emesse, inter alia, in data 26 settembre 2014, una decisione del giudice Flaux della High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division, Commercial Court [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), sezione contenzioso civile, commerciale e amministrativo (contenzioso commerciale)] e due ordinanze dello stesso giudice.

- Infatti, in primo luogo, tale decisione ha in particolare considerato che secondo gli accordi di transazione vengono intesi preposti e rappresentanti anche i ricorrenti e che anche la Starlight e l'OME avevano fatto valere le loro pretese nei confronti dei ricorrenti. È stato altresì dichiarato che i ricorsi proposti in Grecia, anche contro i ricorrenti, violavano senza eccezioni tutti gli accordi di transazione. Conformemente a tale decisione, gli accordi di transazione hanno come conseguenza che qualsiasi pretesa potenziale nei confronti di tali preposti o dei loro rappresentanti corresponsabili di fatti illeciti (pretese che costituiscono il fondamento delle azioni proposte in Grecia) è stata disciplinata con gli accordi di transazione. Infine, per quanto riguarda il diritto al risarcimento dei ricorrenti, è stato riconosciuto che essi avevano diritto ad un pagamento provvisorio di importo pari a GBP 100 000 a titolo di indennizzo.
- In secondo luogo, le due ordinanze riconoscono che gli accordi di transazione esonerano in particolare anche i ricorrenti dalla responsabilità nei confronti di qualsiasi pretesa che la Starlight e l'OME possono avere riguardo alla perdita della nave, ivi compresa qualsiasi responsabilità per quanto riguarda le pretese delle azioni in Grecia, e che la proposizione e la prosecuzione dei ricorsi proposti in Grecia dalla Starlight e dall'OME contro i ricorrenti violano gli accordi di transazione quanto alla completa e definitiva conclusione e alla competenza esclusiva.
- 10 Con la prima ordinanza, le resistenti sono state condannate a versare ai ricorrenti: a) a titolo di indennizzo, la somma provvisoria di GBP 100 000 per coprire le perdite subite fino al 9 settembre 2014 e b) le spese del secondo ricorrente, fissate nella somma di GBP 120 000.
- 11 Con la seconda ordinanza, le resistenti sono state condannate a versare ai ricorrenti le spese del secondo ricorrente fissate nella somma di GBP 30 000.
- Le due ordinanze contengono altresì disposizioni che rendono noto alla Starlight e all'OME, nonché alle persone fisiche che li rappresentano, che, in mancanza di ottemperanza alle ordinanze, esse potranno essere ritenute inadempienti con riguardo a quanto disposto dal giudice e i loro beni potranno essere confiscati o potrà essere loro inflitta un'ammenda o le persone fisiche potranno essere poste in detenzione.
- 13 Con ricorso del 7 gennaio 2015 dinanzi al Monomeles Protodikeio Peiraios (Tribunale di primo grado di Pireo, Grecia), i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Grecia, sulla base del regolamento n. 44/2001, della succitata decisione e delle due ordinanze. Il Monomeles Protodikeio Peiraios ha accolto la loro domanda.
- 14 Le resistenti in sede d'impugnazione hanno proposto dinanzi al Monomeles Efeteio Peiraios (Grecia) un ricorso in data 11 settembre 2015, ai sensi dell'articolo 43 del regolamento n. 44/2001. Il Monomeles Efeteio Peiraios ha

- accolto il ricorso, ha annullato la decisione del Tribunale di primo grado e ha respinto la domanda dei ricorrenti.
- In particolare, il Monomeles Efeteio Peiraios ha considerato che, inter alia, i ricorrenti avevano chiesto tutela giurisdizionale dinanzi ai giudici inglesi, ritenendo che gli accordi di transazione avrebbero privato i giudici greci aditi del potere giurisdizionale al riguardo. Inoltre, secondo tale giudice, la decisione e le due ordinanze non contengono una anti-suit injunction. Tuttavia, a suo avviso, sia nella decisione sia nelle ordinanze figurano considerazioni che impediscono l'avanzamento dei procedimenti avviati in Grecia, obbligano a risarcimenti e ammoniscono riguardo l'obbligo di risarcire coloro che cercano di ottenere il pagamento dei loro crediti mediante procedimenti dinanzi alla giustizia ellenica. Tali testi contengono quindi "quasi" anti-suit injunctions che ostano al ricorso dinanzi alla giustizia ellenica, in violazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e degli articoli 8, paragrafo 1, e 20 della Costituzione, i quali rientrano nel cuore della nozione di ordine pubblico.
- Il 7 ottobre 2019 i ricorrenti nella causa principale proponevano ricorso dinanzi al giudice del rinvio avverso la sentenza del Monomeles Efeteio Peiraios (Corte d'Appello di Pireo quale giudice monocratico).

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- Nel loro ricorso dinanzi al Monomeles Efeteio Peiraios (Corte d'Appello di Pireo), le resistenti hanno fatto valere che il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di tale decisione e di tali ordinanze sono manifestamente contrari all'ordine pubblico sostanziale e processuale del diritto nazionale e dell'Unione, in quanto violano il loro diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale e costituiscono un'inammissibile ingerenza nel potere giurisdizionale dei giudici di un altro Stato membro e nella fattispecie i giudici greci.
- I ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata è viziata, in particolare, da un errore di interpretazione e di applicazione delle disposizioni dell'articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 (che deve essere applicato restrittivamente), degli articoli 33 del codice civile, 8 e 20 della Costituzione e 6, paragrafo 1, della CEDU. In particolare, essi sostengono che un'interpretazione corretta di tali disposizioni avrebbe dovuto indurre a ritenere che la decisione e le ordinanze non fossero manifestamente contrarie all'ordine pubblico nazionale e dell'Unione e non ne violassero i principi fondamentali, in quanto la concessione provvisoria di un risarcimento ai ricorrenti per i procedimenti avviati in Grecia prima della presentazione delle loro domande dinanzi ai giudici inglesi non preclude di continuare ad accedere ai tribunali greci e alla loro tutela giurisdizionale, e che erroneamente la decisione e le ordinanze sono state trattate in maniera analoga a quella delle anti-suit injunctions.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- Anzitutto, il giudice del rinvio considera che, in un caso come quello in esame, in cui viene chiesto il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di decisioni o di ordinanze emesse prima del 10 gennaio 2015 su azioni o domande presentate prima di tale data, trovano applicazione le disposizioni del regolamento n. 44/2001 e non quelle del regolamento n. 1215/2012.
- In Grecia, l'ordine pubblico, per quanto riguarda il riconoscimento delle decisioni straniere, è inteso ai sensi dell'articolo 33 del codice civile, che riflette parimenti l'ordine pubblico internazionale. In tal senso, il riconoscimento o la dichiarazione di esecutività di una decisione in Grecia non possono essere ammessi qualora, per il loro contenuto, la loro esecuzione contrasti con concezioni culturali, giuridiche, etiche, sociali, giuridiche o economiche fondamentali che sono esistenti nel paese e disciplinano il suo ritmo di vita. Pertanto, neppure il riconoscimento o la dichiarazione di esecutività possono essere concessi quando il contenuto e le disposizioni della decisione straniera contrastano con principi culturali o giuridici fondamentali e con diritti fondamentali delle persone riconosciuti dallo Stato di diritto.
- Inoltre, secondo l'articolo 8, paragrafo 1, della Costituzione, "[n]essuno può essere 21 sottratto contro la sua volontà dal giudice che gli è stato assegnato per legge", mentre, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della Costituzione, «[c]iascuno ha il diritto di ottenere tutela giurisdizionale dinnanzi ai tribunali e può esporre davanti ad essi le proprie ragioni relative ai suoi diritti ed ai suoi interessi, conformemente alle disposizioni della legge». Il combinato disposto di tali disposizioni della Costituzione garantisce pienamente a chiunque il diritto di ricorso ai tribunali greci e di una tutela giuridica completa da parte di questi ultimi. Tale diritto è fondamentale e fa parte del nucleo dell'ordinamento giuridico greco, inspira tutto il diritto sostanziale e processuale greco e si concretizza in espressioni diverse. Pertanto, secondo il diritto ellenico, non è neppure concepibile e tollerabile l'esclusione a priori dal beneficio di una tutela giurisdizionale o l'esistenza di interferenze ed ostacoli che la rendano più difficile. L'ingiunzione di pagamento di un risarcimento in via provvisoria al ricorrente che ha avviato un'azione dinanzi ai giudici, dipendente proprio dal fatto di aver chiesto una tutela giurisdizionale, costituirebbe un ostacolo di tal sorta.
- Al punto 6 della motivazione, il giudice del rinvio afferma che l'ordinamento giuridico greco prevede certamente anche, attraverso varie disposizioni procedurali, sanzioni in caso di abuso processuale. In particolare, è previsto che le spese di giudizio siano poste a carico della parte soccombente (articolo 176 c.p.c.), il che però è disposto dal giudice al momento dell'emissione della decisione definitiva della controversia, quando la fase decisoria è conclusa, mentre nelle fasi precedenti ciascuna parte sostiene le spese di ogni azione processuale da essa proposta (articolo 173, paragrafi da 1 a 3 c.p.c.), salvo in taluni casi espressamente previsti. Si prevede altresì che le spese di giudizio (con la decisione definitiva) siano poste a carico del ricorrente che sia risultato vittorioso, qualora quest'ultimo

non abbia rispettato il suo dovere di veridicità o sia responsabile di altri comportamenti processuali abusivi (articolo 185 c.p.c.); l'imposizione con la decisione definitiva di una sanzione pecuniaria alla parte in malafede, che ha manifestamente proposto un ricorso o un'azione infondata, o che ha avviato un procedimento con intenti dilatori o non ha rispettato le norme del buon costume, ecc. (articolo 205 c.p.c.), nonché la possibilità di imporre al ricorrente le spese giudiziarie per il differimento della discussione della causa (articolo 241, paragrafo 1, c.p.c.). Infine, il diritto processuale greco prevede che l'ordinanza, anche se di decisione definitiva, di un giudice di primo grado, che può essere oggetto di un ricorso ordinario (articolo 909, punto 2, c.p.c.), ossia mediante opposizione e appello, non può essere dichiarata esecutiva in via provvisoria. Ne consegue che l'ordinanza relativa alle spese processuali non può, senza eccezioni, essere dichiarata esecutiva prima della pronuncia della decisione definitiva, al fine di evitare qualsiasi ostacolo all'esercizio di un ricorso ordinario da parte del soccombente. Dalla giurisprudenza dei giudici ellenici risulta altresì che il comportamento processuale abusivo di un ricorrente che compie false affermazioni comporta parimenti l'obbligo di indennizzare la sua controparte (resistente) sulla base di un atto illecito (artt. 914, 919 del codice civile), ma unicamente nel caso in cui non contrasti con l'autorità di cosa giudicata inerente alla sentenza sull'azione proposta dal ricorrente. Dal modo in cui tale questione è affrontata da parte della giurisprudenza greca emerge chiaramente l'obbligo per i giudici di salvaguardare, in linea di principio, il diritto fondamentale del ricorrente di adire i giudici, anche se il suo comportamento può essere considerato abusivo, senza che sia ammissibile alcuna interferenza preventiva dei giudici, che pregiudichi l'esito della sua azione giudiziaria o che riconosca un indennizzo a titolo di risarcimento danni prima dell'esito del procedimento di cui trattasi, al fine di ostacolare la tutela giurisdizionale richiesta. Al contempo, la possibilità di prevedere successivamente un risarcimento danni è altresì preservata se risulta compatibile con l'esito della controversia sull'azione intentata. Inoltre, secondo il diritto interno, il solo tribunale competente quanto alla condanna al pagamento delle spese del giudizio per un procedimento promosso dinanzi ad esso è quello che si pronuncerà definitivamente sulle stesse (articolo 191 c.p.c.).

- D'altronde, l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU tutela il diritto di ogni persona a una tutela giurisdizionale. Tale diritto fondamentale è altresì sancito all'articolo 47 della Carta, il quale stabilisce un diritto di ricorso giurisdizionale. Questo diritto fa parte altresì delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri dell'Unione europea e degli strumenti internazionali relativi alla tutela dei diritti umani. La tutela di tale diritto riguarda quindi, anche ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione dell'articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, l'ordine pubblico europeo, sostanziale e procedurale e, per estensione, l'ordine pubblico nazionale.
- È in quest'ottica che si pone la questione se siano conformi all'ordine pubblico dell'Unione una decisione e le ordinanze emanate da un giudice di uno Stato membro che anticipatamente riconoscono e intimano il pagamento, sotto forma di risarcimento provvisorio, delle spese giudiziarie (riconoscimento che costituisce

in sostanza una sanzione apparentemente a titolo di risarcimento danni) per una causa pendente dinanzi ai giudici di un altro Stato membro. Con un riconoscimento siffatto senza dubbio la garanzia della tutela giurisdizionale non viene preclusa; tuttavia, il suo esercizio viene reso difficile, dal momento che il ricorrente dinanzi ai giudici di un altro Stato membro è obbligato (quand'anche la decisione dello Stato d'origine sia stata dichiarata esecutiva nel luogo della sua residenza principale o nella sua sede principale, dove si trovano la maggior parte dei suoi beni), ad anticipare, oltre alle proprie spese processuali, anche le spese processali della controparte prima che una sentenza definitiva sia emessa dal giudice adito. Il carattere di tale condanna quale mezzo per indurre il ricorrente a desistere dalla prosecuzione del procedimento risulta tanto più evidente se la relativa decisione prevede che un risarcimento complementare possa essere concesso se le sue spese aumentano, vale a dire se prosegue la causa. Tale questione non riguarda unicamente interessi economici, ma ha una chiara incidenza sull'esercizio del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale senza ostacoli.

- Peraltro, l'anti-suit injunction, nota in via principale nella common law, è un'ordinanza di un giudice che vieta ad un soggetto di avviare o proseguire un procedimento giudiziario o arbitrale in un foro straniero o in un tribunale arbitrale. In un primo tempo, il contenuto delle anti-suit injunctions, consisteva nel divieto di avviare o proseguire il procedimento dinanzi ai giudici inglesi. Successivamente, è emersa una forma transfrontaliera dell'anti-suit injunction e l'adozione della relativa misura nei procedimenti pendenti all'estero. Le anti-suit injunctions sono emesse principalmente per il motivo che la proposizione di un'azione giudiziaria o la prosecuzione del procedimento dinanzi ad un giudice di un altro Stato, esperita in mala fede o abusivamente, arrecherebbe un pregiudizio al ricorrente. Tale azione mira, in sostanza, a che il giudice di uno Stato intervenga in un procedimento dinanzi ad un altro Stato. Così facendo, il giudice non si pronuncia quindi solo sulla propria competenza, ma anche su quella di un giudice nazionale straniero.
- Il giudice del rinvio fa poi riferimento alla sentenza del 27 aprile 2004, Turner (C-159/02, EU:C:2004:228), con la quale la Corte ha dichiarato che la Convenzione di Bruxelles, alla quale è succeduto il regolamento n. 44/2001, «deve essere interpretata nel senso che essa osta a un'ordinanza con la quale il giudice di uno Stato contraente vieta ad una parte di un procedimento dinanzi ad esso pendente di avviare o proseguire un'azione dinanzi ad un giudice di un altro Stato contraente, anche se tale parte agisce in malafede allo scopo di ostacolare lo svolgimento del procedimento pendente».
- Orbene, l'ordinanza con cui il giudice vieta ad una parte, sotto minaccia di sanzioni, di avviare o di proseguire un'azione dinanzi ad un organo giurisdizionale straniero ha l'effetto di pregiudicare la competenza di quest'ultimo a risolvere la controversia. Infatti, ogni ordinanza che vieti al ricorrente di avviare un siffatto procedimento dovrebbe essere considerata un'ingerenza nella competenza del

- giudice straniero, incompatibile con il sistema della Convenzione di Bruxelles (sentenza del 27 aprile 2004, Turner, C-159/02, EU:C:2004:228).
- 28 Conformemente all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001, nella procedura di riconoscimento e dichiarazione dell'esecutività non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d'origine e le norme relative alla competenza, ai sensi dell'articolo 34, punto 1, non riguardano l'ordine pubblico, cosicché l'inosservanza di tali norme non può giustificare il rigetto di tale domanda.
- Una questione diversa sarebbe peraltro quella dell'ingerenza di un giudice di uno Stato membro nel potere giurisdizionale di un altro Stato membro. Oltre alle antisuit injunctions esplicite, una questione di natura analoga risulta altresì da un calcolo anticipato e da una condanna provvisoria, sotto forma di risarcimento danni, di spese giudiziarie (che costituisce sanzione sostanziale sotto forma di risarcimento) per una causa pendente dinanzi ai giudici di un altro Stato membro. Ciò vale indipendentemente dall'esito del procedimento dinanzi a questi ultimi, che può essere sfavorevole ai ricorrenti e, in definitiva, se si dichiara che tali giudici non sono competenti a conoscerne, di modo che essi siano i soli giudici competenti a calcolare e a condannare al pagamento delle spese giudiziarie causate dal procedimento dinanzi ad essi. Sebbene tali decisioni e ordinanze non ostino espressamente a che l'azione o la prosecuzione dell'azione sia effettuata dinanzi al giudice di un altro Stato membro, ciò non toglie che in tal modo sia inflitta una sanzione anticipata.
- In tale prospettiva si pone quindi la questione se l'emissione di decisioni e di ordinanze in tal senso, che pregiudica in sostanza l'esito del procedimento dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro per il motivo che quest'ultimo non è competente a conoscere di una controversia, costituisca un'ingerenza nel suo potere giurisdizionale, contraria all'ordine pubblico dell'Unione e per estensione all'ordine pubblico nazionale.
- Nel caso di specie, la sezione adita solleva dubbi sui seguenti punti di diritto quanto all'interpretazione di disposizioni del diritto dell'Unione.
- In primo luogo, se l'espressione "manifesto contrasto con l'ordine pubblico dell'Unione" e, per estensione, con l'ordine pubblico nazionale, che costituisce motivo di diniego del riconoscimento e della dichiarazione di esecutività ai sensi degli articoli 34 punto 1 e 45, paragrafo 1 del regolamento n. 44/2001, debba essere intesa nel senso che riguarda, oltre alle esplicite anti-suit injunctions, che vietano l'avvio e la prosecuzione di procedimenti dinanzi a un giudice di un altro Stato membro, anche decisioni o ordinanze emesse da giudici di Stati membri le quali impediscono e ostacolano il ricorrente con riguardo alla concessione della tutela giurisdizionale da parte di un giudice di un altro Stato membro o nella prosecuzione di procedimenti, già pendenti dinanzi ad esso e se sia conforme all'ordine pubblico dell'Unione un'ingerenza di tal sorta nella competenza di un

giudice di un altro Stato membro a conoscere di una determinata controversia, già pendente dinanzi ad esso (prima questione pregiudiziale, sub i).

- In particolare, si pone la questione se l'ordine pubblico dell'Unione, ai sensi degli articoli 34, punto 1 e 45, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, osti a che siano concessi anticipatamente risarcimenti danni temporanei ai richiedenti il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività della decisione o di un'ordinanza emessa da un giudice di uno Stato membro per i costi e le spese derivanti dall'azione giudiziaria o dalla prosecuzione di un procedimento dinanzi al giudice di un altro Stato membro, per il fatto che: a) in seguito all'esame di tale azione, la causa sia coperta da un accordo di transazione, regolarmente stabilito e confermato da un giudice dello Stato membro che emette la sentenza e/o l'ordinanza, e b) il giudice dell'altro Stato membro adito dallo stesso resistente con nuova azione sia incompetente in virtù di una clausola attributiva di competenza esclusiva (prima questione pregiudiziale, sub ii).
- In secondo luogo, se, in conformità alle normative del diritto greco e dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU sopracitati, l'adozione di decisioni e di ordinanze in tal senso, contraria alle norme fondamentali che si inseriscono nel nucleo stesso del diritto a una tutela giurisdizionale nello Stato membro di riconoscimento (Grecia), costituisca un motivo di ostacolo al riconoscimento e alla dichiarazione della loro esecutività ai sensi dell'articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, di modo che il principio della libera circolazione delle sentenze sia compromesso, e se il mancato riconoscimento a causa di tale ostacolo sia conforme alle concezioni che assimilano e promuovono la prospettiva europea (seconda questione pregiudiziale).